



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Ordinanza di rinvio per impedimento del ricorrente
(Art.30, comma 1, d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000)

Il Giudice di pace

preso atto che la **persona offesa ricorrente** non è comparsa all'udienza odierna, e risulta provato che l'assenza è dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore,

sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti private

letto l'art.30 del d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000

rinvia

il processo all'udienza del, mandando la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente legittimamente impedito a comparire.

Avverte i presenti che dovranno comparire per la nuova udienza senz'altro avviso, e autorizza le parti a citare nuovamente i testi non comparsi.

Dettato o allegato a verbale